

Integrale n. 1/ 2022

Commissione per gli integrali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Integrale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine "all'applicazione art. 25 (Funzione periodica) comma 1 (D.lgs. n. 81/2008)".

Settore della Commissione del 7 giugno 2022.

L'Associazione sindacale CMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di integrali per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell'art. 29 co. 1 e 2 (D.lgs. 81/2008), alla riunione periodica di cui all'art. 25 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?"

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obblighi del medico competente", al comma 1, lettera f) prevede che il medico competente, tra l'altro, "comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 25, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati periodici collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori".

- l'articolo 25 del stato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Funzione periodica", al comma 1, dispone che "Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, invita almeno una volta all'anno uno o più medici a partecipare:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

- il medesimo articolo 25, al comma 2, prevede che "Nel corso della riunione il datore di lavoro

collabora all'ordine dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute".

- il citato articolo 25, al comma 3, stabilisce che "Nel corso della riunione possono essere individuati